



TRIBUNALE DI VELLETRI

I Sezione Civile

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

1164/ 2024

R.G.E.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Il Giudice dell'Esecuzione,

letti gli atti del procedimento in epigrafe e sciogliendo la riserva;

☐ premesso che all'udienza del 06.07.2026 l'esecutata ha formulato richiesta di chiarimenti e integrazioni all'elaborato peritale in ordine ai criteri estimativi adottati, alla documentazione esaminata e agli effetti di talune vicende societarie medio tempore intervenute;

☐ considerato che le osservazioni dell'esecutata poste a fondamento della richiesta di chiarimenti non evidenziano lacune, errori metodologici, contraddizioni interne o carenze tecniche dell'elaborato tali da imporre una integrazione della consulenza, ma risultano principalmente fondate sull'allegazione di fatti sopravvenuti in quanto l'esecutata lamenta che il consulente abbia fondato la propria analisi sui bilanci relativi agli esercizi 2022, 2023 e 2024, senza tenere conto del progetto di bilancio 2025 e di ulteriori vicende societarie successivamente intervenute;

☐ ritenuto che la stima di partecipazioni societarie, al pari di ogni altra attività valutativa svolta nell'ambito del processo esecutivo, deve necessariamente essere riferita ad una determinata data, non potendo l'attività estimativa rimanere indefinitamente aperta all'acquisizione di dati sopravvenuti, poiché ciò renderebbe impossibile la formazione di un valore di riferimento stabile e, conseguentemente, la prosecuzione della procedura esecutiva; diversamente opinando, l'approvazione di un nuovo bilancio, la redazione di una situazione infrannuale della società imporrebbero un continuo aggiornamento dell'elaborato peritale, con sostanziale paralisi della fase liquidatoria;

☐ ritenuto, altresì, che parimenti non meritano accoglimento le osservazioni concernenti l'aumento del capitale sociale e la conseguente quantificazione della partecipazione facente capo all'esecutata, in quanto dalle stesse allegazioni della parte emerge che l'efficacia della delibera di aumento del capitale risulta sospesa in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria;

considerato, dunque, che la prospettazione fornita dall'esecutata di una possibile diversa valorizzazione della società in epoca successiva alla stima non impone né la rinnovazione né l'integrazione dell'elaborato peritale;

☐ considerato, conseguentemente, che devono essere vendute le quote di partecipazione nella società Antonelli Industrie Dolciarie S.p.A. [REDACTED]

██████████ in una percentuale pari al 5,26% del capitale sociale come risultante dalla visura presso la Camera di Commercio;

☐ considerato in ogni caso che lo scopo della stima è quello di determinare una base di prezzo per poi procedere alle operazioni di vendita tenendo conto del fatto che il prezzo effettivo lo fa il mercato;

☐ ritenuto di non procedere alla vendita con modalità telematiche poiché potenzialmente pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura (art. 530, co. 6, c.p.c.)

☐ preso atto che non si è raggiunto l'accordo sulla vendita di cui al 3° comma dell'art. 2471 cc;

ritenuto pertanto che occorre vendere dette quote;

☐ vista la relazione di stima del valore delle quote depositata dal CTU;

rilevato che il prezzo base d'asta debba partire da:

- € 90.103,80, come da perizia di stima depositata in data 26.09.2025 il cui valore è stato confermato con elaborato depositato in data 24.03.2026;

ritenuto necessario procedere ad adeguata pubblicità della vendita ai sensi dell'art. 490 c.p.c.;

considerato che la vendita disposta rende superflua la richiesta di sostituzione dell'amministratore, anche alla luce del fatto che lo stimatore è anche custode delle quote.

DISPONE

la **vendita a mezzo commissionario** delle quote di partecipazione nella società Antonelli Industrie Dolciarie S.p.A., avente sede legale in Pomezia, pignorate ██████████ in una percentuale pari al 5,26% del capitale sociale;

FISSA

il prezzo base d'asta, pari al valore di stima, in:

- € 90.103,80, come da perizia di stima;

DELEGA

il compimento delle operazioni di vendita al Dott. Cari Maurizio, nato a Velletri (Rm) il 14.01.1959.

AVVERTE

che in caso di esito infruttuoso della vendita il creditore che abbia richiesto l'assegnazione dei beni potrà ottenerne l'assegnazione (Cass. 15596/2019) al valore e con le modalità meglio specificate al successivo paragrafo 11).

DISPONE

che le operazioni di vendita abbiano luogo secondo la seguente disciplina:

1) - formazione di lotti e prezzo base – Il commissionario procederà alla vendita in unico lotto, pari alla porzione del 100% dell'intera partecipazione e per un prezzo pari ad € 90.103,80;

2) - gara – la vendita avrà luogo mediante presentazione di offerte in busta chiusa da presentare al commissionario, presso il suo studio, nei termini e con le modalità di seguito stabilite;

3) - pubblicità – il commissionario provvederà alla necessaria pubblicità commerciale mediante:

a) pubblicazione della presente ordinanza, della relazione di stima e dei propri recapiti sul sito internet "www.astegiudiziarie.it";

b) pubblicazione sul “*Portale delle vendite pubbliche*”, presente sul portale del Ministero della Giustizia, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, di un avviso contenente la descrizione dei beni posti in vendita, il prezzo base di ciascun lotto, il termine iniziale e le modalità specifiche per il deposito dell’offerta e il versamento della cauzione e il rispettivo termine finale, il giorno e l’ora dell’inizio della gara e della fine della gara e l’eventuale aumento minimo per ciascuna offerta nel corso della gara ed ogni altro dato che possa interessare il pubblico (art. 490, comma 1, c.p.c.);

c) ai sensi dell’art. 490, comma 2, c.p.c., pubblicazione dell’avviso di cui alla precedente lettera b), della presente ordinanza e della relazione di stima su un sito internet specializzato nel settore, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto;

le spese di pubblicità relative all’incombente sopra indicato alla lettera a) sono forfetariamente quantificate nella somma [REDACTED]

il contributo per la pubblicità relativo all’incombente sopra indicato alla lettera b) ammonta – ai sensi dell’art. 18-bis del DPR n. 115/2002 – [REDACTED] per ciascun atto esecutivo e per ciascun lotto;

qualora, per la particolare natura o valore dei beni staggiti, si rendano necessarie altre forme di pubblicità, l’Istituto richiederà al giudice dell’esecuzione la relativa autorizzazione, indicandone il costo.

4) - inizio e durata della gara – la gara avrà inizio nel termine di 120 giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, ed avrà durata di giorni 10;

5) - caparra – gli interessati a partecipare alla gara dovranno presentare le offerte irrevocabili di acquisto in busta chiusa al commissionario, presso il suo studio, unitamente ad una caparra, mediante assegno circolare intestato al Tribunale di Velletri, per un importo pari al 20% dell’offerta;

6) - offerta irrevocabile di acquisto – l’offerta di acquisto è irrevocabile e deve essere formulata in busta chiusa indirizzata e consegnata al commissionario; deve contenere l’indicazione del soggetto offerente, della sede o domicilio, del codice fiscale e/o partita iva, dei recapiti telefonici e di PEC e posta elettronica ordinaria, dell’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura, dell’anno e del numero di ruolo generale della procedura, del numero o altro dato identificativo del lotto, la descrizione del bene, l’indicazione del lotto per cui si partecipa, dell’ammontare dell’offerta e l’assegno circolare non trasferibile di cui al precedente n. 5); l’offerta perde efficacia quando è superata da successiva maggiore offerta formulata dallo stesso offerente con le richieste modalità;

7) - aggiudicazione – il commissionario procederà all’aggiudicazione delle quote, previo incasso dell’intero prezzo, in favore di coloro che, al termine della gara e per ciascun lotto, risulteranno aver formulato l’offerta maggiore; l’operazione di apertura delle buste e di aggiudicazione sarà documentata su apposito verbale; il commissionario comunicherà prontamente a ciascun offerente l’esito delle operazioni a mezzo PEC o posta elettronica ordinaria.

Il pagamento del prezzo dovrà essere eseguito dall’aggiudicatario – entro il termine di cinque giorni che decorreranno dalla data della comunicazione dell’aggiudicazione – mediante assegno circolare intestato al Tribunale di Velletri, da consegnare al commissionario.

In caso di mancato versamento di quanto complessivamente dovuto entro il termine sopra indicato, il giudice dell’esecuzione (cui dovranno essere rimessi gli atti a cura del commissionario) dichiarerà la decadenza dall’aggiudicazione con incameramento della cauzione e, ai sensi dell’art. 540, comma 2, c.p.c., i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni, a spese e sotto la responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente; all’aggiudicatario sarà addebitata commissione, sulla cauzione versata, di importo pari alla eventualmente somma trattenuta, dall’interessato istituto di credito, per l’esecuzione della relativa operazione.

8) - restituzione della caparra – agli offerenti non aggiudicatari, verranno restituiti dal commissionario gli assegni circolari non trasferibili con cui era stata costituita la caparra, entro il quarto giorno lavorativo successivo al termine della gara.

9) - compensi del commissionario – Al commissionario è riconosciuto un compenso ai sensi dell'art. 3 D.M. 227/2015, oltre alle spese di pubblicità;

10) - trascrizione dell'acquisto – la trascrizione dell'acquisto delle quote di partecipazione è da eseguirsi a cura e spese dell'aggiudicatario, al quale dovrà essere consegnata copia del verbale di aggiudicazione, successivamente al versamento del prezzo e al suo deposito. Ai sensi dell'art. 1194 c.c., tutte le somme versate, caparra compresa, saranno imputate prima alle spese e successivamente al prezzo.

11) - nuovi esperimenti di vendita e richiesta di assegnazione dei beni –

A) Nel caso in cui il creditore abbia presentato richiesta di assegnazione dei beni entro l'udienza fissata per la vendita e non siano proposte valide offerte d'acquisto entro il termine del primo esperimento, il Commissionario terminerà le operazioni e trasmetterà gli atti al giudice dell'esecuzione per consentire l'assegnazione dei beni pignorati per un valore corrispondente a quello fissato per il primo esperimento.

B) Nel caso in cui non sia stata previamente presentata istanza di assegnazione dei beni e non siano proposte valide offerte d'acquisto entro il termine del primo esperimento, il commissionario provvederà a comunicare a mezzo pec tempestivamente – e comunque non oltre il termine di tre giorni – l'esito infruttuoso della vendita al creditore procedente, il quale potrà presentare al giudice dell'esecuzione l'istanza di assegnazione dei beni al valore corrispondente al prezzo al quale è stato fissato il primo esperimento di vendita entro il termine di cinque giorni dall'invio della comunicazione.

Se il creditore presenta l'istanza di assegnazione, il Commissionario procederà con le modalità indicate al precedente punto A).

Se entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione (da prolungarsi in caso di scadenza al sabato o in giorno festivo) il creditore non abbia richiesto l'assegnazione, il commissionario procederà al secondo esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base per la proposizione delle offerte che dovrà essere ridotto del 25%.

C) Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto anche in relazione al secondo esperimento, il commissionario provvederà a comunicare a mezzo pec tempestivamente e comunque non oltre il termine di tre giorni l'esito infruttuoso della vendita al creditore procedente, il quale potrà presentare al giudice dell'esecuzione l'istanza di assegnazione dei beni al valore corrispondente al prezzo al quale è stato fissato il secondo esperimento di vendita entro il termine di cinque giorni dall'invio della comunicazione.

Se il creditore presenta l'istanza di assegnazione il Commissionario procederà con le modalità indicate al precedente punto A).

Se entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione (da prolungarsi in caso di scadenza al sabato o in giorno festivo) il creditore non abbia richiesto l'assegnazione, il commissionario procederà al terzo esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base per la proposizione delle offerte che dovrà essere ridotto del 25%.

D) Nel caso in cui abbia avuto esito negativo anche il terzo esperimento di vendita, il commissionario provvederà a comunicare a mezzo pec tempestivamente e comunque non oltre il termine di tre giorni l'esito infruttuoso della vendita al creditore procedente, il quale potrà presentare al giudice dell'esecuzione l'istanza di assegnazione dei beni al valore corrispondente al prezzo al quale è stato fissato il terzo esperimento di vendita entro il termine di cinque giorni dall'invio della comunicazione.

12) - documentazione delle operazioni di vendita e versamento delle somme riscosse – il commissionario è tenuto a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere

consegnato al Cancelliere; nonché a documentare le operazioni di vendita eseguite mediante redazione di appositi verbali, che saranno depositati unitamente ad un report su inizio e conclusione della gara e sulle offerte in rialzo via via ricevute.

Il commissionario provvederà altresì a versare tutte le somme riscosse a qualsiasi titolo su conto corrente intestato al Tribunale di Velletri.

Il tutto entro cinque giorni lavorativi, decorrenti dall'integrale pagamento del prezzo ovvero dal definitivo incameramento della caparra;

13) - compenso in caso di estinzione della procedura esecutiva – nel caso in cui la vendita non abbia luogo per anticipata estinzione della procedura esecutiva o per altre cause da lui non dipendenti, al commissionario saranno riconosciuti gli eventuali compensi e il rimborso delle spese sostenute e documentate, da liquidarsi con separato provvedimento;

14) - rinvio alle disposizioni vigenti – per ogni profilo non espressamente disciplinato, si applicano le vigenti disposizioni, come stabilite dagli artt. 532 e 533 c.p.c. e dal D.M. 227/2015;

AVVERTE

che l'istanza di sospensione ex art. 624-bis c.p.c., può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto e che se l'istanza non sia stata proposta o non sia stata accolta, in base a quanto disposto dall'art. 161-bis disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione, da manifestare in modo espresso al commissionario entro il momento dell'inizio della gara.

FISSA

al giorno 18.03.2027, ore 12:30, l'udienza per la verifica dell'esito della vendita e la distribuzione del ricavato.

MANDA

alla Cancelleria dicomunicare
commissionario.

Velletri, 10/07/2026

la presente ordinanza alle parti costituite e al

Il Giudice dell'Esecuzione

Niccolò Guasconi